

REGOLAMENTO (CE) N. 864/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone ⁽¹⁾, allegato all'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁵⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l'introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della politica agricola comune, il cui obiettivo è quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi e della

produzione ad una politica di sostegno dei redditi degli agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽⁶⁾ ha introdotto tali elementi per tutta una serie di prodotti agricoli.

- (2) Per conseguire gli obiettivi che costituiscono il fulcro della riforma della politica agricola comune, è opportuno che il sostegno al cotone, all'olio di oliva, al tabacco greggio e al luppolo sia in ampia misura disaccoppiato e integrato nel regime di pagamento unico.

- (3) Le norme sui regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 dovrebbero essere adattate in modo da consentirne l'attuazione nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia.

- (4) Nel corso del periodo di riferimento 2000-2002 non esistevano aiuti diretti per i produttori di cotone. Tuttavia, nell'ambito delle disposizioni in vigore durante tale periodo, i produttori percepivano un sostegno comunitario indirettamente, attraverso un aiuto concesso alle imprese di sgranatura.

- (5) La piena integrazione del regime di sostegno attualmente in vigore nel settore del cotone nel regime di pagamento unico rischierebbe seriamente di perturbare la produzione nelle regioni produttrici di cotone della Comunità. È quindi opportuno che il sostegno resti in parte legato alla coltura di cotone e assuma la forma di un pagamento specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell'aiuto. Il relativo importo dovrebbe essere determinato in modo da garantire condizioni economiche che, nelle regioni che si prestano a tale coltura, permettano di garantire il proseguimento dell'attività nel settore del cotone e di evitare che la coltura del cotone sia soppiantata da altre colture. In tale ottica appare giustificato fissare l'aiuto totale disponibile per ettaro per ciascuno Stato membro al 35 % della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

⁽¹⁾ GU L 291 del 19.11.1979, pag. 174. Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

⁽⁴⁾ Parere reso il 10 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Parere reso il 26 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).